

948/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 948/2013	Sen.
N.	Rep.
N.	F.N.

composta dai magistrati:

dott. Antonio Di Leo	Presidente
dott. Ersilio Secchi	Consigliere
dott. Cinzia Zoia	Consigliere rel.

nella causa d'appello iscritta al n. r.g. ha emesso la seguente

SENTENZA

in persona del signor
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
dall'avv. presso lo studio del quale, in Milano, è elettivamente
domiciliata

appellante

e

rappresentato e difeso dagli avv.ti Marisa F. Costelli e Massimo
Cerniglia del foro di Roma giusta procura speciale per atto a Notaio

per il secondo nonché giusta procura in calce alla copia notificata
dell'atto di citazione, per la prima, presso lo studio della quale, in Milano, via Washington n. 27

appellato

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile – Dott.ssa Zoia

nella causa RG

promossa da:

con l'Avv.:

- *appellante* -

contro

con gli l'Avv.ti Massimo Cerniglia e Marisa F. Costelli

- *Appellato* -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER A A

"Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ritenuta la propria competenza e respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:

- 1) Rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto
- 2) Rigettare le domande istruttorie avversarie in quanto inammissibili e comunque tardive
- 3) Rigettare la domanda di restituzione della somma di € 64,139,90;
- 4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di primo e secondo grado;

Corte d'Appello di Milano – Sez. I civile
Giudice dr.ssa *Cinzia Zola*
R.G.

conclusioni

(per la _____)

Si chiede che la Corte Ecc.ma:

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- in parziale riforma della sentenza n. 14046/06 del Tribunale di Milano 1° febbraio-28 dicembre 2006:

- **in principalità e nel merito, respinga** le domande tutte formulate dal signor _____ contro la _____, assolvendola nel miglior modo da ogni avversaria domanda;

- **in subordine, in via istruttoria e senza inversione dell'onere della prova** ammetta – solo ove occorra – i seguenti capitoli di prova per testi quali articolati nelle pagg. 15-16 della comparsa di risposta;

1) *vero che, al momento dell'apertura del deposito amministrato, al signor _____ fu materialmente consegnata copia del documento sui rischi contrattuali, come da attestazione prodotta in causa quale doc. 2 della Banca convenuta e da mostrare al teste;*

2) *vero che, nella medesima circostanza, _____ si rifiutò di fornire le informazioni sulla sua pregressa esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione a rischio*

come da documenti 3 e 4 di parte convenuta da mostrare al teste;

3) vero che il signor . aveva presso la Banca nel giugno 2000-gennaio 2001 i titoli risultanti dal documento 5 da mostrare al teste;

4) vero che contestualmente all'acquisto delle obbligazioni Cirio oggetto della causa il signor provvede altresì ad acquistare i titoli risultanti dai vari ordini di cui al doc. 7 di parte convenuta da mostrare al teste;

5) vero che la non ha mai rivestito la qualifica di collocatore delle obbligazioni Cirio essendosi solo limitata ad acquistarne modesti quantitativi per le esigenze dei propri clienti;

6) vero che, all'epoca dei fatti di causa (dicembre 2000) la non aveva fra i propri clienti affidati la Cirio Finanziaria (o altre società del Gruppo Cirio) e non riceveva quindi i bilanci delle varie società;

7) vero che, come risulta dal documento 8 della Banca convenuta da mostrare al teste, la non aveva all'epoca alcuna obbligazione Cirio nel proprio patrimonio;

8) vero che, come risulta dal documento da mostrare al teste, le obbligazioni Cirio per un valore di € 50.000,00 da dare al signor sono state acquistate dalla sul mercato in quei giorni e, precisamente, dalla Banca Caboto.

Testi su tutti i capitoli i signori .

- **condanni** il signor a restituire alla

la somma capitale di € 64.163,90 a lui versata il 2.3.2007 dalla banca (solo) in forza della esecutorietà della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

- **in ogni caso**, condanni l'attore nelle spese di causa, di sentenza e successive tutte occorrente di questa e della precedente fase del giudizio (ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio e di quella di parte) maggiorate di contributo forfetario alle spese generali, I.V.A. ed oneri previdenziali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ esponendo di aver acquistato in data 27.12.2000, su offerta e sollecitazione del dipendente della _____ addetto al servizio titoli, obbligazioni Cirio 8% 22.01.01 – 21.12.05 per un controvalore di euro 51.482,49 senza ricevere, in occasione dell'acquisto, alcuna informazione né alcun prospetto informativo sulla natura del titolo e il rischio connesso all'operazione di investimento, investimento che gli era stato presentato come "sicuro" per la solidità della Cirio e del settore agro-alimentare nel quale la società operava, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la _____ s.p.a. chiedendo che, previa declaratoria di nullità e/o di annullamento del contratto ovvero, in _____ subordine, di risoluzione per grave inadempimento, ovvero ancora, di accertamento della responsabilità extracontrattuale della convenuta, la stessa fosse condannata alla restituzione dell'importo investito oltre al risarcimento dei danni morali e materiali dallo stesso subito a seguito dell'intervenuto *default*.

Costituendosi in giudizio la Banca convenuta contestava ogni pretesa dell'attore rappresentando che era stato concluso un contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, accordo convenzionale connotato dalla semplice attività di consulenza dell'istituto nelle attività decisionali del cliente, il quale si era rifiutato, sia nel documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, che nella scheda informativa finanziaria, di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio ed inoltre che l'acquisto era stato frutto di autonoma e consapevole scelta dello stesso cliente, che avendo anche disposto, nella stessa data, l'acquisto di altre

obbligazioni estere con *rating* medio- basso o, addirittura prive di *rating*, aveva così evidenziato esperienza e conoscenza dei mercati finanziari e autonomia nella scelte di investimento e concludeva per il rigetto delle domande dell'attore.

La causa veniva istruita con l'assunzione dei testi e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulle modalità di collocamento e sulle caratteristiche del titolo obbligazionario, nonché sui rapporti tra società emittenti e la Cirio Finanziaria e all'esito, posta in decisione.

Con sentenza n. 14046/2006 del 28.12.2006 il Tribunale, respinta ogni altra domanda, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della banca convenuta e la condannava al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 51.482,49 oltre interessi legali dal 27.12.2000 al saldo, disponendo la restituzione dei titoli obbligazionari e condannando la convenuta soccombente a rifondere a controparte le spese processuali.

Contro questa sentenza ha proposto appello la _____ chiedendone l'integrale riforma e per l'effetto, il rigetto di ogni domanda proposta dall'attore, riproponendo le istanze istruttorie.

Si è costituito l'appellato per resistere all'appello e chiederne il rigetto.

Precisate le conclusioni e scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

ooo

Con il primo motivo di gravame la Banca censura la decisione di primo grado sostenendo che il Tribunale avrebbe posto a base del contestato inadempimento circostanze diverse da quelle indicate dall'attore, violando così il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall' art. 112 c.p.c.

Sotto questo profilo deduce che i pretesi inadempimenti che l'attore le aveva imputato nell'originario atto introduttivo del giudizio avrebbero configurato: a) una responsabilità

precontrattuale c.d. da prospetto; b) una responsabilità nascente dal palese conflitto di interessi; c) una responsabilità per inadempimento dell'obbligo, assunto esplicitamente, di non vendere ai risparmiatori.

Individuati esclusivamente in questi tre profili gli asseriti inadempimenti in contestazione, l'appellante adduce che il Tribunale avrebbe invece accolto la domanda dell'attore per altri, diversi - e comunque infondati - motivi.

Soggiunge che la pronunzia di primo grado sarebbe in ogni caso infondata in quanto fonderebbe su un'errata interpretazione dell'unica deposizione testimoniale assunta - quella del teste _____, escusso all'udienza del 7 ottobre 2004 - nonché sarebbe frutto di totale fraintendimento delle conclusioni assunte dal Consulente tecnico d'ufficio e avrebbe altresì disatteso - sostiene - quanto argomentato e statuito in propria precedente pronunzia resa in _____ specie analoga.

Passando quindi in rassegna i profili d'inadempimento ravvisati dal Tribunale a carico della Banca, adduce che - anche ipotizzandone il fondamento - mai avrebbero potuto portare, nel caso concreto, a risolvere il contratto per preteso grave inadempimento della Banca.

Contrappone nello specifico al deciso: a) essere erronea l'accusa di *"mancata conoscenza delle caratteristiche del titolo con riferimento alle modalità di emissione e alla natura dello stesso"* posto che il C.T.U. aveva espressamente chiarito che la Banca non risultava aver rivestito alcun ruolo all'interno del gruppo dei *Lead Manager* e non rientrare fra i soggetti collocatori del titolo bond Cirio 8%; b) essere erronea l'attribuzione alla Banca di omessa verifica della compatibilità dell'investimento con la situazione dell'investitore, attese le risultanze dell'elaborato di consulenza sulla entità e composizione del portafoglio del cliente; c) essere infondata la censura - peraltro, si assume, nemmeno sollevata dall'attore - secondo la quale la Banca non avrebbe fornito al cliente alcun chiarimento in relazione al rischio che andava ad assumere, accusa -

sostiene - che oltre a essere infondata sulla scorta delle risultanze della C.T.U., sarebbe stata addirittura esclusa proprio dallo stesso Tribunale, in altro inciso motivazionale contenuto nella sentenza.

Da ultimo richiama la deposizione testimoniale assunta sottolineando come il suo contenuto non presti sostegno al deciso.

In via di estremo subordine si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie che ripropone.

Così sunteggiati i motivi di censura espressi dalla Banca appellante avverso la pronuncia del Tribunale, ritiene la Corte che gli stessi siano privi di fondamento.

Prendendo gradatamente in esame le distinte domande formulate dall'attore - ed escludendone il fondamento con motivazioni che non formano oggetto di contestazione - il Tribunale, è pervenuto all'esame della domanda di risoluzione per grave inadempimento della Banca (cfr.

L'attore ha, quindi, chiesto, in via subordinata, la declaratoria di risoluzione dell'accordo per inadempimento della banca, specificato nella violazione degli obblighi generali e specifici di diligenza e correttezza in relazione all'omissione delle informazioni richieste ed all'adeguatezza dell'acquisto") ritenendola fondata e pertanto meritevole di accoglimento, così motivando: "Come già osservato in relazione alla domanda di nullità, il quadro normativo "comportamentale" è dettato, nel caso di specie dagli artt.21 t.u. 58/1998 e 28 reg. Consob 11522/1998 che specificano gli obblighi posti a carico dell'intermediario nella prestazione di servizi finanziari. In particolare la verifica dell'osservanza di tali doveri costituisce il riferimento essenziale per l'accertamento delle violazioni nel rapporto tra intermediario e cliente ai fini della verifica della sussistenza dell'inadempimento del primo alle proprie obbligazioni. Nella fattispecie in esame, per quanto risulta dall'espletata istruttoria, si è accertato che 1- aveva effettuato precedenti investimenti in titoli obbligazionari di basso rischio ("...al suo arrivo . . . aveva investimenti in obbligazioni americane.." teste . . .); 2- aveva chiesto informazioni in riferimento a titoli con rendimenti elevati, precisando peraltro, di volere

un investimento obbligazionario (“... ha chiesto un investimento obbligazionario ma a rendimento elevato...”); 3 - che non aveva richiesto alcuna informazione sulle obbligazioni Cirio; 4 - che tali titoli furono presentati dal dipendente della banca (“... tra i titoli dei quali mi ha chiesto informazioni non vi erano i bond Cirio... io ho prospettato titoli con rendimenti elevati, tra i quali i bond Cirio...” teste : 5 - che alcuna informazione fu richiesta o fornita in ordine alle caratteristiche del titolo, al rischio collegato alla specifica operazione ed all'emissione, in Italia, o all'estero, del titolo stesso (“...nulla è stato chiesto o riferito in ordine all'emissione, in Italia o all'estero, dei titoli...” teste). Se a tali circostanze si aggiunge che il patrimonio dell'attore era impiegato per il 70% in titoli obbligazionari e che alcuna altra notizia venne fornita dal dipendente della banca appare del tutto evidente che siano stati violati, nel caso in esame, tutte le prescrizioni dettate dall'art. 28 del reg. Consob 11522/1998.”

Al vaglio critico delle argomentazioni che fondano il deciso, in relazione ai contrapposti motivi di doglianza contenuti nell'atto d'appello, deve anzitutto premettersi, che le censure espresse dall'appellante con riferimento a un preteso sconfinamento del “pronunciato” in violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., sia privo di fondamento, avuto riguardo al contenuto dell'atto di citazione, ivi risultando inequivocamente dedotti e contestati profili di inadempimento a carico di controparte che afferiscono, nello specifico, ai doveri di comportamento prescritti, per i soggetti abilitati, dall'art. 21 del T.U.F. e, più in generale, risultando invocate, nel complesso dell'atto, tutte le norme di legge e regolamentari poste a presidio degli obblighi di diligenza e di informativa che devono qualificare l'operato dell'intermediario.

Pare invero sufficiente operare un richiamo - a mero titolo esemplificativo - al contenuto dello stesso atto introduttivo, alle pagg. 10 e 17 (ove, nello specifico, l'operata individuazione dei tre profili di inadempimento non esclude, anzi richiama, espressamente gli obblighi

comportamentali dell'intermediario, la cui violazione il Tribunale ha ritenuto, in fattispecie, integrata) per ritenere privo di pregio il profilo di censura qui in esame.

Quanto all'ulteriore doglianza - che vorrebbe fondata la pronuncia di primo grado su un'errata interpretazione dell'unica deposizione testimoniale assunta - deve osservarsi come gli operai richiamati, nella motivazione della sentenza, delle stesse dichiarazioni rese dal teste, pongano in evidenza l'insostenibilità della censura.

L'extrapolazione, dal contesto dell'intera deposizione testimoniale, di singoli incisi monchi, si prestano a una lettura diversa, ma non fedelmente rappresentativa del reale significato del contenuto della stessa deposizione, che il Tribunale ha condivisibilmente colto.

Invero, dalla deposizione assunta, traggono inequivoca conferma le circostanze che fu lo stesso funzionario a prospettare - fra i titoli a rendimento elevato - i *bond Cirio*, in assenza di specifica richiesta o sollecitazione del cliente (*"Tra i titoli dei quali mi ha chiesto informazioni non vi erano i Bond Cirio"*), nonché l'omessa prestazione dell'obbligo di fornire informazioni per consentire al cliente di operare una scelta consapevole (cfr. *"Io ho fatto solo presente che i tassi elevati erano superiori a quelli ordinari di mercato... Nulla è stato chiesto né riferito in ordine all'emissione in Italia o all'estero, dei titoli Cirio. Nulla ho assicurato in ordine alla sicurezza dell'investimento."*).

Come rilevato dal Tribunale, se si considera unitamente a dette circostanze che - come affermato dallo stesso funzionario escusso come teste - il patrimonio del cliente era impiegato per il 70% in titoli obbligazionari, appare evidente la violazione di tutte le prescrizioni prescritte dall'art. 28 del reg. Consob 11522/1998.

Le specificità del caso in esame, rendono poi inconferente il richiamo a precedente pronuncia resa dallo stesso Tribunale - a definizione di controversia semplicemente analoga - ma decisa in modo difforme.

Il Tribunale ha ritenuto che risultava provata in causa la mancanza di conoscenza, da parte dell'intermediario, delle caratteristiche del titolo con riferimento alle modalità di emissione e alla natura dello stesso - sottolineando come le relative notizie fossero indicate nel prospetto informativo che non era, peraltro, ancora a disposizione dell'intermediario - la mancata comunicazione "del tutto essenziale e rilevante" che il cliente procedeva alla semplice prenotazione del titolo non ancora "emesso" (e, cioè all'acquisto dello stesso nel c.d. "grey market"), nonché l'omessa verifica della compatibilità dell'investimento con la situazione soggettiva dell'investitore, come risultava qualificata da una precedente esperienza in investimenti principalmente conservativi e a basso livello di rischio e da un patrimonio nell'ambito del quale la somma investita veniva interamente devoluta all'acquisto di un solo titolo.

A fronte di tali puntuali rilievi argomentativi che costituiscono il nucleo della "ratio decidendi" assunta nella pronuncia impugnata, ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'inadempimento prospettato, non colgono nel segno le obiezioni formulate dalla Banca appellante, sia in quanto destinate alla censura di profili privi di valenza decisiva (come lo sono i richiami operati, per distinte questioni, al contenuto della C.T.U.), sia in quanto del tutto generiche.

Nessuna contraddizione è dato cogliere, in particolare, nella motivazione della sentenza, laddove è stato rappresentato che l'evidenza della gravità della situazione economica-finanziaria del gruppo Cirio si era manifestata, in tutta la sua complessità, solo a partire dal febbraio 2002, posto che il rilievo critico formulato sul punto dall'appellante induce a confondere la questione della prevedibilità dell'evento indicato, con la diversa questione - che ha valenza, questa sì, dirimente, al fine del decidere - dell'esigibilità di comportamenti da parte dell'intermediario, che siano conformi ai dettati normativi e regolamentari.

Come detto la verifica dell'osservanza di tali doveri, costituisce il riferimento essenziale per l'accertamento delle violazioni nell'ambito del rapporto tra l'intermediario e il cliente.

genericità dell'assunto, nonché nell'indistinta riproposizione di tutte le circostanze articolate, senza migliore indicazione della specifica rilevanza ai fini del decidere dell'appello - deve osservarsi, in ogni caso, come le articolazioni dedotte investano circostanze di natura documentale, già acquisite con le produzioni in atti (a valere per i capitoli 1, 2, 3, 4 e 7), mentre le ulteriori articolazioni investano circostanze non rilevanti al fine del decidere, come devoluto alla cognizione del grado.

Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto e l'appellante soccombente va condannata a rifondere a controparte le spese processuali che, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, si liquidano in complessivi euro 8.383,50 (di cui euro 7.800,00 per onorari, euro 576,00 per diritti ed euro 7,50 per spese) oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

P.Q.M.

La Corte decidendo sull'appello proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 14046/2006 del 28.12.2006, ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, che come meglio specificate nella parte motiva, liquida in complessivi euro 8.383,50 oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano il 20 giugno 2012

Il Cons. rel.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta MELIDONA
Melidona

Il Presidente

[Signature]

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITO DELLA CANCELLERIA
DELLA PRESIDENZA CIVILE
Oggi **E 4 MAR. 2013**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta MELIDONA
Melidona